



*Il Ministro dell'istruzione e del merito
di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze*

- VISTA la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025*” e, in particolare, l'articolo 1, comma 557;
- VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024*”;
- VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023*” e, in particolare, l'articolo 1, commi 967 e 978;
- VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021*”, e, in particolare, l'articolo 1, da comma 738 a comma 740;
- VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020*” e, in particolare, l'articolo 1, commi 619 e commi da 622 a 624;
- VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante “*Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti*” (c.d. “*Buona scuola*”);
- VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)*” e, in particolare, l'articolo 1, comma 334;
- VISTA la legge 12 novembre 2011, n. 183, recante “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)*” e, in particolare, l'articolo 4, comma 81;
- VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante “*Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107*” e, in particolare, l'articolo 3, comma 2, lett. b) e c);
- VISTO il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante “*Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria*” e, in particolare, l'articolo 64, commi 2, 3 e comma 4, lett. e);
- VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante “*Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado*”;
- VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204;





Il Ministro dell'istruzione e del merito
di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze

- VISTO il decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante *“Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica”*, e, in particolare, l’articolo 7, comma 10-sexies;
- VISTO il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante *“Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia”* convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, da ultimo, modificato dal decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante *“Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”* e, in particolare, l’articolo 58, da comma 5 a comma 5-septies e comma 6-bis;
- VISTO il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante *“Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”*, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e da ultimo modificato dall’articolo 1, comma 557, della citata legge 29 dicembre 2022, n. 197, e, in particolare, l’articolo 19, commi 5, 5-bis e 5-ter;
- VISTA la sentenza della Corte Costituzionale n. 147/2012, che ha dichiarato la legittimità costituzionale del richiamato articolo 19, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, di disciplina dei Centri di istruzione per gli adulti ivi compresi i corsi serali;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119, *“Regolamento recante disposizioni per la definizione dei criteri e dei parametri per la determinazione della consistenza complessiva degli organici del personale amministrativo tecnico ed ausiliario (ATA) delle istituzioni scolastiche ed educative statali, a norma dell'articolo 64, commi 2, 3 e 4 lettera e) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”*;
- VISTA la sentenza della Corte Costituzionale n. 279/2012, che ha dichiarato la legittimità costituzionale dell’articolo 64, commi 2 e 4, del citato decreto-legge n. 112/2008;
- VISTO il decreto interministeriale 9 agosto 2022, n. 221, recante determinazione delle dotazioni organiche del personale ATA per il triennio 2022/2025, con eventuale revisione annuale, registrato dalla Corte dei conti in data 30 settembre 2022 con n. 2576;
- VISTO il decreto interministeriale 25 ottobre 2021, n. 309, concernente la revisione delle dotazioni organiche del personale ATA per l’anno scolastico 2021/22, registrato dalla Corte dei conti in data 12 novembre 2021, con n. 2816;
- VISTO il decreto interministeriale 13 agosto 2020, n. 99, concernente la revisione delle dotazioni organiche del personale ATA per l’anno scolastico





Il Ministro dell'istruzione e del merito
di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze

2020/2021, registrato dalla Corte dei conti in data 21 settembre 2020, con n. 1896;

VISTO il decreto interministeriale 15 luglio 2020, n. 65, concernente la determinazione delle dotazioni organiche del personale ATA per il triennio 2019/2022, con eventuale revisione annuale, registrato dalla Corte dei conti in data 11 agosto 2020, con n. 1735;

VISTO il decreto 3 agosto 2016, n. 181, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, concernente il *"Regolamento recante la revisione dei criteri e dei parametri per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016"*;

CONSIDERATO il piano programmatico di razionalizzazione delle risorse umane e strumentali disponibili, di efficientamento del sistema scolastico e di revisione dei criteri e dei parametri per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, di cui al citato decreto-legge 112/2008, volto a conseguire, nel triennio 2009-2011, la riduzione complessiva del 17 per cento della consistenza numerica delle dotazioni organiche determinate per l'anno scolastico 2007/2008;

CONSIDERATO che l'attuazione dell'anzidetto piano programmatico è avvenuta con il citato il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119;

CONSIDERATO che, a decorrere dall'anno scolastico 2012/2013, le dotazioni organiche del personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola non possono superare la consistenza delle relative dotazioni organiche dello stesso personale determinata nell'anno scolastico 2011/2012, in applicazione dei decreti legge n. 112 del 2008 e n. 98 del 2011;

CONSIDERATE le specifiche prescrizioni in ordine all'organico del personale assistente tecnico, a decorrere dall'anno 2012/2013, di cui alla legge n. 183 del 2011;

CONSIDERATO che, a norma del citato decreto legislativo n. 66 del 2017, la definizione dell'organico del personale amministrativo, tecnico e ausiliario deve tenere conto, ai fini dell'inclusione scolastica, tra i criteri per il riparto delle risorse professionali, della presenza di bambine e bambini, alunne e alunni, studentesse e studenti con accertata condizione di disabilità iscritti presso ciascuna istituzione scolastica statale, fermo restando il limite alla dotazione organica di cui al decreto-legge n. 98 del 2011;

CONSIDERATO che, a norma della citata legge n. 190 del 2014, i criteri e i parametri per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola sono stati ridefiniti in modo da conseguire,





Il Ministro dell'istruzione e del merito
di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze

a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, una riduzione del numero di personale ATA pari a 2.020 posti, al fine di ottenere un risparmio nella spesa di personale pari a 50,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016;

CONSIDERATO che, a norma della citata legge n. 107 del 2015, il piano triennale dell'offerta formativa deve indicare il fabbisogno triennale relativo ai posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, nel rispetto dei limiti e dei parametri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 334, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

CONSIDERATO che il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 119 del 2009 prevede che, nelle istituzioni scolastiche in cui i compiti del profilo di collaboratore scolastico sono assicurati, in tutto o in parte, da personale esterno all'amministrazione, è indisponibile, a qualsiasi titolo, il 25 per cento dei posti del corrispondente profilo professionale e che è accantonato un numero di posti della dotazione organica del profilo di assistente amministrativo e tecnico nella misura del 50 per cento del numero di personale addetto ai lavori socialmente utili impegnato in compiti di carattere amministrativo e tecnico e che tale accantonamento va effettuato sull'organico di diritto;

CONSIDERATO che i posti destinati all'assunzione del personale impegnato, presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, nello svolgimento di servizi di pulizia e ausiliari, in qualità di dipendente di imprese titolari di contratti per lo svolgimento dei predetti servizi, da reclutare mediante le procedure di cui all'articolo 58, da comma 5 a comma 5-septies, del citato decreto-legge n. 69 del 2013, sono stati quantificati in 11.263 e che i suddetti posti, per quanto resi nuovamente disponibili, devono comunque essere destinati, nel limite di spesa di cui al comma 5, e nell'ambito del numero complessivo di 11.263 posti, allo svolgimento delle procedure previste dallo stesso articolo 58, comma 5 e seguenti;

CONSIDERATO che il comma 5-septies dell'articolo 58 del decreto-legge n. 69 del 2013, ha autorizzato il Ministero dell'istruzione e del merito ad avviare una procedura selettiva per la copertura dei posti eventualmente residuati all'esito delle procedure di cui al comma 5-sexies, nel limite di spesa di cui al comma 5-bis, primo periodo, e nell'ambito dei posti di cui al comma 5-ter, finalizzata ad assumere alle dipendenze dello Stato, a decorrere dal 1° settembre 2023, il personale in possesso dei requisiti di cui al medesimo comma 5-sexies che non abbia potuto partecipare alle procedure per





Il Ministro dell'istruzione e del merito
di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze

- manca disponibilità di posti nella provincia di appartenenza nonché i partecipanti che siano risultati in soprannumero nella provincia in virtù della propria posizione nelle graduatorie di cui al comma 5-sexies;
- CONSIDERATO che l'articolo 58, comma 6-bis, del decreto-legge n. 69 del 2013, la legge n. 205 del 2017, all'articolo 1, commi da 619 a 622, nonché l'articolo 1, commi da 738 a comma 740, della legge n. 145 del 2018, hanno previsto diverse procedure selettive, anche mediante scorrimento delle relative graduatorie, per l'immissione in ruolo del personale titolare di contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati con le istituzioni scolastiche statali ai sensi dei decreti attuativi dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, per lo svolgimento di compiti e di funzioni assimilabili a quelli propri degli assistenti amministrativi e tecnici nonché del personale titolare di contratti di lavoro attivati dall'ufficio scolastico provinciale di Palermo per lo svolgimento di funzioni corrispondenti a quelle di collaboratori scolastici;
- CONSIDERATO che l'articolo 58, comma 6-bis, del decreto-legge n. 69 del 2013 ha altresì previsto il disaccantonamento di quarantacinque posti nella dotazione organica del personale collaboratore scolastico della provincia di Palermo;
- CONSIDERATO che la relazione tecnica di accompagnamento all'articolo 1, commi da 738 a 740, della legge n. 145 del 2018 quantificava in 113 i posti aggiuntivi per il profilo di assistente amministrativo e assistente tecnico rientrante nel limite di spesa autorizzata ai sensi del citato articolo 1, comma 619, della legge n. 205 del 2017;
- CONSIDERATO che, per l'anno scolastico 2020/2021, al fine di dare attuazione all'articolo 7, comma 10-sexies, del decreto-legge n. 162 del 2019, è stata assegnata agli Uffici scolastici regionali una dotazione organica aggiuntiva al fine di poter procedere alla trasformazione da tempo parziale a tempo pieno del rapporto di lavoro degli assistenti amministrativi e tecnici per complessivi 241 posti;
- CONSIDERATO che la menzionata dotazione organica aggiuntiva di 113 posti è già stata ridotta di 17 posti nell'anno scolastico 2021/2022 nonché di 15 posti nell'anno scolastico 2022/2023 e che, nell'anno scolastico 2020/2021, sono stati compensati n. 13 posti dal contingente di assistente amministrativo a quello di assistente tecnico;
- RITENUTO di ridurre ulteriormente la citata dotazione organica di cui alla legge n. 145 del 2018 di n. 29 posti per il collocamento a riposo, a decorrere dal 1° settembre 2023, di un pari numero di unità;





Il Ministro dell'istruzione e del merito
di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze

- CONSIDERATO che i 13 posti che sono stati compensati, nell'anno scolastico 2020/2021, dal contingente di assistente amministrativo a quello di assistente tecnico andranno in riduzione in relazione alle future cessazioni del personale appartenente al profilo;
- CONSIDERATO che, per effetto della menzionata legge n. 178 del 2020, la dotazione organica del personale ATA è stata incrementata di 1.000 posti di personale assistente tecnico laboratorio di informatica, da destinare alle scuole dell'infanzia, alle scuole primarie e alle scuole secondarie di primo grado con conseguente incremento delle facoltà assunzionali del personale assistente tecnico di 1.000 unità;
- CONSIDERATO che il decreto-legge n. 98 del 2011 pone il divieto di assegnare un DSGA in via esclusiva alle scuole che non raggiungano un numero minimo di alunni;
- CONSIDERATO altresì che, per effetto della legge n. 178 del 2020, per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, alle istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 500 unità, ridotto fino a 300 unità per le istituzioni situate nelle piccole isole, nei comuni montani o nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, non possono essere assegnati in via esclusiva posti di direttore dei servizi generali e amministrativi e che i suddetti posti sono assegnati in comune con altre istituzioni scolastiche con decreto del direttore generale o del dirigente non generale titolare dell'ufficio scolastico regionale competente;
- TENUTO conto della necessità di rivedere, per l'anno scolastico 2023/2024, le dotazioni organiche triennali del personale ATA di cui al citato decreto 9 agosto 2022, n. 221, avuto riguardo alla consistenza del numero degli alunni, al dimensionamento della rete scolastica e alla presenza di alunni con disabilità;
- INFORMATE le Organizzazioni sindacali firmatarie del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto istruzione e ricerca;
- ACQUISITO il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze con nota MEF - GAB prot. n. 23727 del 7 giugno 2023;
- ACQUISITO il parere della Conferenza Unificata nella seduta del 12 luglio 2023;

DECRETA





Il Ministro dell'istruzione e del merito
di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze

Articolo 1
(Dotazioni organiche)

1. Il presente decreto reca la revisione, per l'anno scolastico 2023/2024, delle dotazioni organiche triennali del personale ATA per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025.
2. Al presente decreto sono allegate le tabelle "A", "B", "B1", "C", "C1", "C2", "D", "E", "E1" ed "F", che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, nelle quali è indicata la consistenza dell'organico del personale ATA per ciascun Ufficio scolastico regionale.
3. La tabella "B" riporta le dotazioni organiche regionali degli assistenti amministrativi e ricomprende altresì i posti di cui alla tabella B1.
4. Nella tabella "C" sono riportate le dotazioni organiche relative agli assistenti tecnici. Il totale ricomprende anche i posti di cui alla tabella "C1". Il totale nazionale ivi indicato è altresì comprensivo della dotazione organica aggiuntiva di 1.000 posti di assistente tecnico specificati al comma 6 di cui alla tabella "C2".
5. Nelle tabelle "B1" e "C1" sono altresì ricompresi i posti finalizzati alla trasformazione da tempo parziale a tempo pieno del rapporto di lavoro degli assistenti amministrativi e tecnici di cui all'articolo 7, comma 10-sexies, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, quantificati sulla base del personale in servizio nell'anno scolastico 2021/2022.
6. Nell'allegata tabella "C2" è indicata la consistenza, per ciascun Ufficio scolastico regionale, della dotazione organica aggiuntiva di 1.000 unità di assistente tecnico per i laboratori "Informatica" (cod. T72), assegnata a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022, ai sensi dell'articolo 1, comma 967, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. I posti indicati nella tabella "C2" costituiscono parte integrante delle dotazioni organiche assegnate con la tabella "C".
7. Nella tabella "D" è indicata la consistenza dell'organico per il profilo professionale di collaboratore scolastico la quale tiene conto anche di quanto previsto dall'articolo 1, comma 964, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
8. Al presente decreto è altresì allegata la tabella "E", relativa al contingente di 11.263 posti, destinato alle già espletate procedure di cui all'articolo 58, commi 5-ter, 5-quater, 5-quinquies, 5-sexies, nonché alla procedura di cui al comma 5-septies, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69. I posti indicati nella tabella "E" costituiscono parte integrante delle dotazioni organiche assegnate con la tabella "D" e ricomprendono anche i posti della tabella "E1". La citata tabella "E" non ricomprende i n. 45 posti residuali, relativi alla dotazione organica aggiuntiva assegnata per l'anno scolastico 2020/2021 all'Ufficio scolastico regionale per la





Il Ministro dell'istruzione e del merito
di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze

Sicilia per le immissioni in ruolo degli LSU della provincia di Palermo di cui all'articolo 1, comma 745, della legge n. 147 del 2013, già oggetto di disaccantonamento con decorrenza dal 1° settembre 2020 in applicazione dell'articolo 58, comma 6-bis, del decreto-legge n. 69 del 2013.

9. Nella tabella "F", sono riportate le consistenze regionali della dotazione organica di diritto del profilo professionale di direttore dei servizi generali ed amministrativi.
10. La quantificazione numerica complessiva dei posti definita a livello nazionale è ripartita in dotazioni organiche regionali, avuto riguardo alla consistenza degli alunni dell'anno scolastico 2022/2023 in raffronto alla consistenza del numero degli alunni dell'anno scolastico 2023/2024.
11. La ripartizione regionale è stata effettuata anche tenendo conto della presenza di alunni con disabilità e delle specificità degli ambiti territoriali interessati, in riferimento alle peculiarità strutturali, organizzative ed operative delle istituzioni scolastiche, alle funzioni e ai compiti previsti per i profili professionali del personale, nonché tenendo conto del piano di dimensionamento delle istituzioni scolastiche.

Articolo 2
(Dotazioni provinciali)

1. Il Dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale provvede alla ripartizione della dotazione organica regionale in dotazioni organiche provinciali, avendo cura di promuovere interlocuzioni e confronti con le Regioni e gli Enti locali e avuto riguardo alle specifiche esigenze e alle diverse tipologie e condizioni di funzionamento delle singole istituzioni scolastiche, dando adeguata informativa alle organizzazioni sindacali firmatarie del vigente contratto collettivo nazionale di comparto. Nella determinazione dei contingenti provinciali il Dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale tiene altresì conto della presenza di alunni con disabilità certificata iscritti presso ciascuna istituzione scolastica, delle situazioni di disagio legate a specifiche situazioni locali, con particolare riferimento alle zone montane e alle piccole isole. Particolare attenzione dovrà essere riservata anche alle zone in cui siano presenti consistenti fenomeni di dispersione e di abbandono scolastico.
2. I Dirigenti preposti agli Uffici scolastici regionali possono operare compensazioni tra le dotazioni organiche dei vari gradi e articolazioni di istruzione, con esclusione della dotazione di cui al comma 4, nonché disporre, per far fronte a situazioni ed esigenze di particolare criticità, l'accantonamento di una quota di posti delle





Il Ministro dell'istruzione e del merito
di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze

- dotazioni regionali di cui alle tabelle allegate. Pertanto, ai sensi dell'articolo 5 del DPR 22 giugno 2009, n. 119, la dotazione organica complessiva non può essere incrementata in conseguenza dell'attivazione degli interventi previsti dal presente decreto, ivi compreso l'adeguamento dell'organico dell'autonomia alle situazioni di fatto, oltre i limiti del contingente previsto, ma solo rimodulata, avuto riguardo anche alla diminuzione nella consistenza del numero degli alunni.
3. I Dirigenti preposti agli Uffici scolastici regionali e i Dirigenti scolastici assicurano la compiuta e puntuale realizzazione degli obiettivi fissati dall'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 e dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il mancato raggiungimento degli obiettivi fissati comporta l'applicazione delle misure previste dalla normativa vigente in materia di responsabilità dirigenziale.
 4. La dotazione organica aggiuntiva di 1.000 unità di assistente tecnico per i laboratori "Informatica" (cod. T72), di cui all'articolo 1, comma 6, del presente decreto è assegnata agli Uffici scolastici regionali nel limite complessivo di 1.000 unità sulla base del numero di alunni presenti nelle istituzioni scolastiche del primo ciclo della Regione. I Direttori generali e i Dirigenti titolari degli Uffici scolastici regionali, avuto riguardo a un'omogenea distribuzione sul territorio e tenuto conto delle specifiche esigenze e delle diverse tipologie e condizioni di funzionamento delle singole istituzioni scolastiche, procedono all'individuazione di istituzioni scolastiche del primo ciclo quali scuole polo alle quali è assegnata la dotazione organica di assistenti tecnici di cui al presente comma. Nel medesimo provvedimento sono indicate le istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione appartenenti alla rete di riferimento della scuola polo individuata. Attraverso gli assistenti tecnici di cui al presente comma le scuole polo assicurano la consulenza e il supporto tecnico, eventualmente anche per lo svolgimento dell'attività didattica in via telematica, alle istituzioni scolastiche appartenenti alla rete di riferimento. Resta in capo a ciascuna istituzione scolastica di riferimento la progettazione, la predisposizione e l'organizzazione dell'attività didattica di competenza. Il Direttore generale per il Friuli-Venezia Giulia provvede con la dotazione organica assegnata all'Ufficio scolastico regionale alle esigenze dei laboratori di informatica delle istituzioni scolastiche del primo ciclo con lingua di insegnamento italiana e con lingua di insegnamento slovena o bilingue sloveno-italiana.

Articolo 3

(Dotazione organica dei Direttori dei servizi generali e amministrativi)





Il Ministro dell'istruzione e del merito
di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze

1. Il posto in organico di diritto nel profilo professionale di direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA) è attivato nelle istituzioni scolastiche autonome con almeno seicento alunni. Nelle istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, tale limite è fissato in quattrocento alunni. Limitatamente alla determinazione dell'organico di cui al presente decreto, le istituzioni scolastiche di cui al presente comma, con posto in organico di diritto nel profilo professionale di direttore dei servizi generali e amministrativi, sono definite istituzioni scolastiche "normo-dimensionate". Esclusivamente per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, ultimo anno di vigenza della norma, in applicazione dell'articolo 1, comma 978, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come modificato dall'articolo 1, comma 343, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il numero di alunni individuato nei primi due periodi è ridotto, rispettivamente, a cinquecento e trecento alunni.
2. È fatto divieto di istituire posti nel profilo professionale di DSGA in organico di diritto tra istituzioni scolastiche autonome con numero di alunni, ciascuna, inferiore ai limiti di cui al comma 1 del presente articolo.

Articolo 4
(Assistente Tecnico – accantonamento posti)

1. Negli istituti di scuola secondaria di secondo grado ove sono presenti insegnanti tecnico-pratici (ITP) in esubero, è accantonato un pari numero di posti di assistente tecnico.
2. L'accantonamento dei posti di cui al comma 1 del presente articolo non deve ingenerare a livello regionale situazioni di esubero del personale del profilo professionale di assistente tecnico.
3. I posti di assistente tecnico non accantonabili per la mancata corrispondenza con la classe di insegnamento dell'ITP incrementano il contingente delle disponibilità per le nomine del personale dello stesso profilo professionale, secondo la vigente normativa.





Il Ministro dell'istruzione e del merito
di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze

Articolo 5

(Organico dei Direttori dei servizi generali e amministrativi - adeguamento dell'organico di diritto alla situazione di fatto)

1. Nelle istituzioni scolastiche con numero di alunni inferiore ai limiti indicati all'articolo 3, comma 1, del presente decreto, il posto di DSGA non è assegnabile in via esclusiva. Il posto è attivato in comune con altra istituzione scolastica, individuata anche tra quelle di cui al presente comma.
2. Al solo fine della istituzione dei posti del profilo professionale di DSGA, l'unione tra scuole con numero di alunni inferiore ai limiti di cui all'articolo 3, comma 1, del presente decreto è definito "abbinamento tra istituzioni scolastiche sottodimensionate".
3. Il posto conseguente ad abbinamento di cui al comma 2 deve essere istituito esclusivamente nella fase di adeguamento dell'organico di diritto alla situazione di fatto e l'abbinamento è realizzato tra non più di due scuole sottodimensionate.
4. In alternativa alle disposizioni di cui al comma 3, la singola istituzione scolastica sottodimensionata può essere affidata, a titolo di incarico aggiuntivo, a DSGA di ruolo già titolare in scuola normo-dimensionata. L'incarico di cui al presente comma non implica alcun incremento di organico, né in sede di determinazione dell'organico di diritto né nella fase di adeguamento dell'organico di diritto alla situazione di fatto.
5. Il Dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale, in considerazione delle esigenze di contenimento della spesa pubblica, di norma dà priorità agli incarichi aggiuntivi a DSGA di scuola normo-dimensionata rispetto agli abbinamenti tra scuole sottodimensionate, salvo ove considerazioni legate alle esigenze di efficacia e qualità del servizio richiedano l'attivazione dei posti di cui al comma 3.
6. Con decreto del Dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale, sono determinati i contingenti provinciali dei posti di DSGA istituiti per gli abbinamenti tra scuole sottodimensionate. Con il medesimo provvedimento sono, altresì, individuate le istituzioni scolastiche sottodimensionate per le quali conferire gli incarichi aggiuntivi di cui al comma 4.
7. Attraverso la contrattazione decentrata regionale sono definiti i criteri per la individuazione delle istituzioni scolastiche da abbinare nonché quelle da assegnare a DSGA di istituzione scolastica normo-dimensionata. I criteri sono definiti con riguardo alla prossimità tra sedi, alla tipologia ed alle peculiarità delle istituzioni scolastiche, nonché al numero degli alunni, dei plessi e delle succursali delle istituzioni stesse.
8. Tenuto conto dei processi evolutivi connessi al dimensionamento delle istituzioni scolastiche nonché del livello di incidenza sulla dotazione organica, per effetto delle





Il Ministro dell'istruzione e del merito
di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze

disposizioni di cui al comma 1, i contingenti di cui al comma 6, ancorché incidenti su posti da attivare nella situazione di fatto, costituiscono specifico contingente provinciale del profilo professionale di DSGA.

9. A fronte di eventuali fusioni tra sedi sottodimensionate, disposte negli anni scolastici successivi dai pertinenti piani regionali di dimensionamento, il posto istituito in situazione di fatto è nuovamente incardinato nell'organico di diritto a decorrere dall'anno scolastico di efficacia del dimensionamento.
10. Al personale DSGA che ricopra i suddetti posti è riconosciuta, a seguito di specifica sessione a carattere negoziale, una indennità mensile avente carattere di spesa fissa, in applicazione dell'articolo 19, comma 5-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

Articolo 6

(Dotazione organica dei Centri Provinciali per l'istruzione degli adulti)

1. La dotazione organica dei DSGA per i Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA) è determinata ai sensi dell'articolo 5.
2. Ai CPIA è assegnato un posto di assistente amministrativo, per ogni Centro Territoriale Provinciale riorganizzato nel CPIA. La dotazione organica dei collaboratori scolastici è determinata in ragione di un collaboratore scolastico per ciascuna sede ove si svolgono le attività di educazione per gli adulti.
3. Ferma restando la dotazione organica determinata a livello regionale ai sensi della Tabella "F", il Dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale può assegnare ai centri provinciali per l'istruzione degli adulti, personale appartenente al profilo professionale degli assistenti tecnici ovvero, in alternativa, prevedere la stipula di accordi tra le istituzioni scolastiche interessate per le collaborazioni plurime.

Articolo 7

(Verifica e monitoraggio)

1. Gli Uffici scolastici regionali effettuano il monitoraggio iniziale e *in itinere* della consistenza delle dotazioni organiche definite in base alle disposizioni del presente decreto, al fine di assicurare, nel rispetto dei contingenti di posti assegnati, la rispondenza delle dotazioni stesse ai parametri di riferimento. I medesimi Uffici effettuano, inoltre, il monitoraggio delle operazioni di avvio dell'anno scolastico, vigilando sul puntuale espletamento delle operazioni stesse e affinché gli incrementi





Il Ministro dell'istruzione e del merito
di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze

dei posti siano contenuti nei limiti delle effettive, inderogabili, necessità, fermi restando i limiti della dotazione organica.

2. L'apposita struttura istituita presso l'Amministrazione centrale assicura la verifica costante dell'andamento delle operazioni anche sotto il profilo dell'incidenza sulla spesa e della rigorosa osservanza della normativa regolante la materia. Ai fini suddetti, i Dirigenti preposti agli Uffici scolastici regionali, si avvalgono della struttura costituita presso ciascun Ufficio scolastico regionale per gli aggiornamenti nell'ambito del sistema e la necessaria circolarità delle informazioni.

Articolo 8
(Oneri finanziari)

1. Gli oneri derivanti dalle dotazioni organiche di cui alla tabella "A" gravano sugli ordinari stanziamenti di bilancio del Ministero dell'istruzione e del merito di cui ai capitoli di spesa n. 2349 (piani gestionali 1 e 4) - IRAP 2345 (piano gestionale 1) e n. 2354 (piani gestionali 1 e 4) - IRAP 2327 (piano gestionale 1), tenuto conto delle autorizzazioni di spesa previste dall'articolo 58, commi 5, 5-bis, 5-quater, 5-quinquies, 5-sexies, 5-septies, 6-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dall'articolo 1, comma 738, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e dall'articolo 7, comma 10-sexies, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 e dall'articolo 1, commi 964 e 967, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione e all'Ufficio centrale di bilancio per il prescritto parere contabile.

Il Ministro dell'istruzione e del merito
Giuseppe Valditara

Il Ministro dell'economia e delle finanze
Giancarlo Giorgetti

